



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (di seguito, per brevità "CNOAS"), con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, (C.F. 97131960581), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Gianmario Gazzì, nella sua qualità di Presidente

E

l'Associazione CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni (di seguito, per brevità "CAMMINO"), con sede in Roma, Via Palestro 95, (C.F. 97175720586), nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Maria Giovanna Ruò, quale Presidente

VISTI

- lo statuto dell'Associazione CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;
- il Codice deontologico dell'Assistente sociale, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 21.02.2020 ed in vigore dal 01.06.2020,
- la legge 23 marzo 1993 n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;
- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali";
- il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti sociali, approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 14.12.2019 e in vigore dall'01.01.2020.

CONSIDERATO CHE

il Codice deontologico dell'Assistente sociale prevede che:

4. L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sulla disciplina accademica, sulla pratica, sull'autonomia tecnico-professionale e sull'indipendenza di giudizio. L'assistente sociale non partecipa ad iniziative lesive di queste dimensioni.
5. L'assistente sociale fa propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali.
6. L'assistente sociale afferma i principi della difesa del bene comune, della giustizia e dell'equità sociale e, nel promuovere la cultura della sussidiarietà, della prevenzione e della salute, opera affinché le persone creino relazioni di reciprocità all'interno delle comunità alle quali appartengono.

7. L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.
8. L'assistente sociale riconosce la centralità e l'unicità della persona in ogni intervento; considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione.
9. L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione, di condizione sociale e giuridica, di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori.
10. L'assistente sociale riconosce le famiglie, nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni, nonché i rapporti elettivi di ciascuna persona, come luogo privilegiato di relazioni significative.
- [...] 24. L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale.

L'art. 4 dello statuto di CAMMINO prevede come fine associativo:

- promuovere conoscenza, diffusione, effettività e tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e del giusto ed equo processo; promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali, alle fonti sovranazionali anche dando impulso a riforme legislative;
- perseguire l'affermazione e la tutela dell'attività difensiva;
- promuovere e realizzare, anche in via decentrata, iniziative volte a garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti.

In particolare, con riferimento alla tutela dei diritti della persona, nelle relazioni familiari e sociali nelle quali si svolge la sua personalità -con specifica attenzione ai soggetti vulnerabili o di età minore- CAMMINO ha come fine specifico, a livello nazionale e territoriale, anche in via decentrata e telematica, quello di:

- promuovere il profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri soci, nelle aree del diritto della persona, di famiglia, delle relazioni familiari e minorile e di quanto strumentale e collegato, anche attraverso corsi di formazione continua e incontri periodici;
- promuovere il profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori nelle aree del diritto della persona, di famiglia, delle relazioni familiari e minorile e di quanto strumentale e collegato, anche attraverso corsi di formazione continua e incontri periodici;
- sensibilizzare alle tematiche della giustizia e della professione forense, nonché delle altre professionalità del settore, con particolare riferimento all'effettività dei diritti fondamentali, ai principi di responsabilità e solidarietà sociale nell'area del diritto attinente la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili; favorire studio, ricerca, divulgazione e formazione, nell'area del diritto della persona, delle relazioni familiari e minorile, promuovendone le riforme con particolare riferimento ai mutamenti sociali in corso ed all'evoluzione in senso multi-etnico della società civile; promuovere e tutelare i diritti delle persone, soprattutto dei soggetti vulnerabili, quali - a titolo esemplificativo- donne vittime



di violenza, persone in età evolutiva, persone vulnerabili, vittime di discriminazione, terza e quarta età, fine vita, migranti, persone con bisogni speciali, nell'ambito della famiglia, delle relazioni familiari e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità, per l'effettività dei principi di uguaglianza, pari dignità sociale delle persone nonché di inclusione ed attenzione alla società multietnica e al pluralismo culturale;

- studio e divulgazione delle indicazioni europee (degli organismi dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti Umani) e del diritto convenzionale.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, CAMMINO interagisce con le Istituzioni e con le altre associazioni e professionalità a vario titolo interessate alle tematiche della persona, della famiglia, delle relazioni familiari e dei minorenni.

E CHE

Le parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- Favorire, nell'interesse superiore dei minorenni, la cooperazione tra tutti i professionisti chiamati ad occuparsi della tutela delle persone di minore età, quali quelli sottoscrittori;
- Garantire ai minorenni ed a tutti gli individui, servizi sociali sempre più competenti e qualitativamente adeguati grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;
- Garantire ai cittadini, in particolare a tutti i soggetti vulnerabili, ai bambini e agli adolescenti ed alle loro famiglie, il migliore e qualificato intervento professionale;
- Aumentare la comprensione delle specifiche responsabilità professionali anche al fine di prevenire contenziosi ed eventuali errori;
- Ampliare, nei processi di formazione continua e permanente dei professionisti, percorsi interdisciplinari;
- Sostenere la ricerca e la condivisione di studi ed analisi sull'evoluzione del diritto e delle scienze del servizio sociale;

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:

Art. 1 Finalità

Le Parti, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, collaborano nel perseguire le finalità qui di seguito elencate, con particolare riguardo alle conseguenze sociali e relazionali provocate dall'emergenza sanitaria:

- Sostenere congiuntamente azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti delle persone, ed in particolare di minorenni e di soggetti vulnerabili;
- Sostenere processi di promozione della cultura dei diritti e dei doveri delle famiglie e dei professionisti;
- Sviluppare iniziative culturali e formative per le persone ed i professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, allo sviluppo di competenze tecniche e professionali comuni;
- Condividere progetti di ricerca e comunicazione sulle tematiche di interesse comune;
- Promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quanto coerenti con le finalità del presente Protocollo d'intesa.



Art. 2

Coordinamento e programmazione

Le Parti annualmente individuano le priorità d'azione condivise sulle quali eventualmente, realizzare anche un evento di carattere nazionale.

Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Il CNOAS promuove, presso tutti i Consigli regionali dell'Ordine, la sottoscrizione di Protocolli analoghi al presente atto.

CAMMINO promuove, presso tutte le sedi territoriali, laddove presenti, la sottoscrizione di Protocolli analoghi al presente atto.

Le Parti costituiscono un gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento sarà composto da un membro titolare e un membro supplente per ciascuna istituzione che saranno individuati con separati provvedimenti.

I componenti del gruppo di coordinamento si riuniranno con cadenza periodica, almeno una volta ogni sei mesi, ovvero qualora si renda necessario, su richiesta di una delle Parti; all'occorrenza, alla riunione potranno essere invitati altri esponenti degli organismi parti di questo Protocollo.

Il gruppo di coordinamento svolgerà le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'applicazione del presente Protocollo;
- coordinamento e realizzazione delle attività previste dall'art. 1;
- valutazione delle iniziative realizzate.

Art. 3

Articolazione delle attività

Le attività definite nella programmazione annuale vengono realizzate mediante specifici gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

Tali gruppi possono coinvolgere altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente Protocollo.

Le attività possono essere rivolte a favore:

- degli iscritti e sostenitori dell'Associazione;
- degli assistenti sociali iscritti all'Ordine;
- di tutti i professionisti comunque coinvolti;
- ad eventuali altri soggetti interessati.

Art. 4

Coperture economiche

Il presente Accordo non prevede costi aggiunti per le Parti.

La copertura degli eventuali oneri, derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente Protocollo, potrà essere concordata dalle Parti sulla base delle esigenze che, caso per caso, si presenteranno.



Art. 5 Dati e ricerche

Le Parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emergenti sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

Art. 6 Formazione continua

Le attività realizzate in virtù del presente Protocollo possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPR 137/12, accreditate ai fini della formazione continua permanente dei professionisti assistenti sociali dal CNOAS.

Analogamente le attività realizzate saranno accreditate ai fini della formazione permanente degli avvocati.

Art. 7 Validità

Il presente Protocollo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti e rinnovato alla scadenza.

Roma,luglio 2021

Il Presidente
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Gianmario Gazzi

Il Presidente
CAMMINO-Camera nazionale avvocati
per le persone, le relazioni familiari e i
minorenni
Maria Giovanna Ruvo